

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 10061 del 12/08/2011

Proposta: DPG/2011/10914 del 12/08/2011

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO BACINO RENO
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: SOSPENSIONE DEL PRELIEVO DAI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

Firmatario: FERDINANDO PETRI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 12/08/2011

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO IL RESPONSABILE

Visti:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n.43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia Romagna";
- la deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2002 n. 1442 con cui è stato approvato l'atto di conferimento, redatto dal Direttore Generale dell'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, degli incarichi di livello dirigenziale per l'area della difesa del suolo e della costa, con definizione delle rispettive delimitazioni territoriali;
- la determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo 25 novembre 2003 n.16155 con cui si è delimitato con maggior dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2006 n. 1057 concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2006 n. 1663 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2007 n. 1396 "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta";
- la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2010 n.2060 "Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta Regionale in scadenza al 31/10/2010";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Dicembre 2008, n. 2416 recate "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e

sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Deliberazione 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007";

- la determinazione n.9498 del 27 luglio 2011 avente oggetto "ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA E PROROGA NUCLEO TECNICO " con cui viene affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno all'Arch. Ferdinando Petri;

PREMESSO:

che con provvedimento n.10939 in data 28 luglio 2005 è stata approvata la "REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI" del territorio di competenza del Servizio Tecnico Bacino Reno la quale, in riferimento alla destinazione d'uso ed alle caratteristiche dei prelievi, stabilisce la loro limitazione nel periodo estivo qualora siano stati rilevati valori di portata pari o inferiori ad un terzo del Minimo Deflusso Vitale Idrologico sulle sezioni di controllo nel bacino del Reno;

che la Regolamentazione sopra citata prevede espressamente, alla lettera I), la facoltà per il Servizio competente di sospendere tutti i prelievi dai corsi d'acqua al raggiungimento di portate uguali o inferiori ad un terzo del DMV fissato dal Piano di Tutela delle Acque;

che il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna prevede che a partire dal 1 gennaio 2009 sia lasciata defluire la completa componente idrologica del Minimo Deflusso Vitale e che quindi la citata norma va intesa come riferita a tale valore completo di DMV;

VISTI:

il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici;

la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e successive modificazioni;

il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica", che all'art. 30 stabilisce la facoltà per l'Amministrazione concedente di limitare o sospendere temporaneamente l'esercizio delle derivazioni per speciali motivi di pubblico interesse ed, in particolare, in

caso di grave depauperamento della risorsa idrica, al fine di garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;

il Regolamento Regionale n°4 del 29 dicembre 2005, recante "DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE";

il PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

CONSIDERATO:

che il perdurare di una situazione caratterizzata da scarse e sporadiche precipitazioni ha determinato un netto regime di magra nella grande maggioranza dei corsi d'acqua a carattere torrentizio del territorio di competenza del Servizio, accertato anche mediante misure di portata effettuate dall'Autorità di Bacino del Reno - Settore Qualità, uso delle acque e bilancio idrico;

che tale regime di magra provoca una sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico e delle sue capacità autodepurative, che potrebbero provocare gravi conseguenze anche sul piano igienico-sanitario;

che ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati;

che in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA prevede che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici;

che sono stati individuati i livelli idrometrici critici di riferimento dei principali corsi d'acqua del bacino del Reno, corrispondenti al valore di Deflusso Minimo Vitale idrologico per le seguenti sezioni idrometriche:

Corso d'acqua	Teleidrometro	Livello (m)
----------------------	----------------------	--------------------

Reno	Casalecchio Tiro a volo	-0,65
Samoggia	Calcara	1,03
Idice	Castenaso	5,66
Sillaro	Sesto Imolese	7,25
Santerno	Borgo Tossignano	0,05
Santerno	Imola	0,23
Senio	Castel Bolognese	-0,26

che, dalle misure effettuate da parte dell'Autorità di Bacino del Reno in data 8 agosto 2011, si evince che, nella rete di monitoraggio attivata, sono stati raggiunti i livelli critici, corrispondenti alla portata del DMV idrologico, ed i livelli di allerta, corrispondenti al doppio della portata del DMV idrologico, in quasi tutte le sezioni monitorate dei corsi d'acqua afferenti al settore di competenza del STB Reno. Tali valori sono stati resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità di Bacino del Reno;

RITENUTO:

che si renda opportuno assumere i provvedimenti necessari a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale ed a ripristinare un minimo deflusso nell'alveo dei corsi d'acqua risultati in consolidata crisi idrica.

DATO ATTO:

che le derivazioni di particolare rilievo, come previsto dalla citata "REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI" n.10939 in data 28 luglio 2005, sono assoggettate a specifiche regole per la verifica del rilascio permanente e controllato del DMV previsto dal Piano di Tutela delle Acque;

che in riferimento al rispetto del DMV ridotto a un terzo erano già state fissate le regole per:

il Canale di Reno;

il Canale dei Molini dell'Idice;
il canale di Panico (ex Cartiera Burgo);
il Canale di San Ruffillo;
il Canale di Medicina;
il Canale di Imola e Massalombarda;

che tali regole devono essere adeguate all'obbligo di rilascio completo dell'intera componente idrologica del DMV, previsto dal PTA vigente a partire dal 1 gennaio 2009, secondo i seguenti parametri, verificati d'intesa con l'Autorità di Bacino del Reno:

per il Canale di Reno, viene fissata a -0,65 la quota di riferimento del teleidrometro Casalecchio Tiro a Volo, per il rispetto del DMV idrologico pari a 0,87 mc/s;

per il Canale dei Molini dell'Idice, viene fissata a 0,03 la quota di riferimento del teleidrometro di Pizzocalvo, per il rispetto del DMV idrologico pari a 0,10 mc/s;

per le utenze in atto alla briglia di Panico a ridosso del sito della ex Cartiera Burgo si quantifica il DMV idrologico in 0,8 metri cubi al secondo;

per il Canale di San Ruffillo il DMV idrologico è quantificato in 0,145 metri cubi al secondo;

per il Canale di Medicina si fissa a 0,42 la quota di riferimento del teleidrometro Castel S.Pietro - Sillaro, per il rispetto del DMV idrologico corrispondente ad una portata di 0,073 mc/s;

per il Canale di Imola e Massalombarda si quantifica il DMV idrologico in 0,367 metri cubi al secondo;

le rimanenti e l'eventuale aggiornamento delle modalità di rilascio verranno definite in seguito, in accordo con l'Autorità di Bacino del Reno, secondo gli esiti della sperimentazione effettuata.

Visti:

l'art. 4 del citato Regolamento Regionale 41/01 che assegna al Dirigente del Servizio regionale territorialmente competente - ovvero al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - l'incarico di assumere tutti i provvedimenti inerenti l'utilizzo delle risorse idriche nel territorio di competenza del servizio;

RICHIAMATA la già citata lettera I) della Regolamentazione che prevede, quali modalità di diffusione del provvedimento di sospensione totale dei prelievi, il comunicato stampa, l'affissione del provvedimento all'Albo Pretorio dei Comuni e la comunicazione alle Associazioni di categoria;

Attestato il parere di regolarità amministrativa

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di sospendere il prelievo idrico nel territorio di competenza del Servizio Tecnico Bacino Reno dalla data del presente atto dai corsi d'acqua di seguito elencati :

- Samoggia, Lavino e loro affluenti;
- Reno a valle della Chiusa di Casalecchio;
- Reno nel tratto a monte di Porretta Terme e dai corsi d'acqua affluenti del fiume Reno nel bacino montano;
- Savena, Quaderna, Gaiana, Zena e loro affluenti;
- Senio, Sintria e loro affluenti;
- Santerno e affluenti;
- Sillaro e affluenti;
- Silla e affluenti;
- Idice e affluenti;
- Vergatello e affluenti;

2) di escludere dal predetto divieto:

- le derivazioni di particolare rilievo, elencate nella citata "REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI" n.10939 in data 28 luglio 2005, assoggettate a specifiche regole per la verifica del rilascio permanente e controllato del DMV previsto dal Piano di Tutela delle Acque, tenendo comunque fermo l'obbligo di tale rilascio anche per i casi non ancora definiti e adeguando le quantità lasciate defluire nelle seguenti derivazioni secondo i nuovi parametri:

per il Canale di Reno, viene fissata a -0,65 la quota di riferimento del teleidrometro Casalecchio Tiro a Volo, per il rispetto del DMV idrologico pari a 0,87 mc/s;

per il Canale dei Molini dell'Idice, viene fissata a 0,03 la quota di riferimento del teleidrometro di Pizzocalvo, per il rispetto del DMV idrologico pari a 0,10 mc/s;

per le utenze in atto alla briglia di Panico a ridosso del sito della ex Cartiera Burgo si quantifica il DMV idrologico in 0,8 metri cubi al secondo;

per il Canale di San Ruffillo il DMV idrologico è quantificato in 0,145 metri cubi al secondo;

per il Canale di Medicina si fissa a 0,42 la quota di riferimento del teleidrometro Castel S.Pietro - Sillaro, per il rispetto del DMV idrologico corrispondente ad una portata di 0,073 mc/s;

per il Canale di Imola e Massalombarda si quantifica il DMV idrologico in 0,367 metri cubi al secondo;

- le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;

- le derivazioni che si avvalgono dei volumi immessi nei corsi d'acqua naturali dal sistema del **Canale Emiliano-Romagnolo**;

- le derivazioni che si avvalgono dei volumi rilasciati con modalità concordate dagli invasi consortili lungo il Torrente Sillaro e il Rio Rosso (Castel San Pietro Terme);

- i prelievi destinati all'uso zootecnico, limitatamente alle aziende non servite da pubblico acquedotto e per i volumi di acqua strettamente necessari alla gestione dell'attività zootecnica;

- i prelievi destinati esclusivamente al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione dell'acqua prelevata nella percentuale minima dell'80%;

- i prelievi destinati alla sola irrigazione :

- delle colture fruttivitticole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, **fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo**;
- delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora

- delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato).
- 3) di stabilire che la sospensione di cui al punto 1 abbia efficacia per i titolari di:
- concessione di derivazione;
 - domanda di concessione con procedura semplificata, cui sarebbe consentito l'esercizio del prelievo ai sensi dell'art.36, comma 5, del R.R.41/01, essendo decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;
 - domanda di concessione preferenziale rispondente ai requisiti di legge;
- 4) di disporre che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa alla sospensione, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe mobili siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo;
- 5) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è soggetta a sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione;
- 6) di affidare agli Agenti accertatori del Servizio Tecnico di Bacino, alla Polizia Municipale e Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato e alla Forza Pubblica il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
- 7) di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consenta;
- 8) di trasmettere per via informatica copia della presente determinazione a tutti i Comuni del territorio di competenza del Servizio per l'affissione ai relativi Albi Pretori, al Corpo Forestale dello Stato (Comandi provinciali di Bologna e di Ravenna), nonché alle Associazioni di categoria interessate e di darne notizia ai maggiori quotidiani a diffusione locale.

Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ferdinando Petri, Responsabile del SERVIZIO TECNICO BACINO RENO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/10914

IN FEDE

Ferdinando Petri